

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2208-C}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1464)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 maggio 2014

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 maggio 2014*

(Relatore per la maggioranza: **DELL'ARINGA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 2208-B.

La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), l'8 maggio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2208-B.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2208-B limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 26 marzo 2014, formulando due condizioni, che non sono state recepite, e due osservazioni, che sono state recepite, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

anche in seguito alle modificazioni introdotte al Senato, il provvedimento ha mantenuto il suo carattere di omogeneità;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

l'articolo 1, comma 1, alinea, nel testo modificato dal Senato - là dove dichiara, peraltro in un contesto, già introdotto alla Camera, che risulta di dubbia portata normativa, che le modificazioni in materia di contratti di lavoro a termine vengono introdotte « nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro... » (con implicito riferimento al contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1428) - fa uso di una definizione atecnica dello strumento normativo ivi previsto;

sul piano della corretta formulazione del testo:

l'articolo 1, comma 1, lettera b-*octies*), introduce, nell'ambito dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, il nuovo comma 5-*bis*, il quale consente, per i contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di fissare una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono, ingenerandosi così un dubbio se tale durata possa derogare o meno al limite massimo di 36 mesi fissato, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001;

nel corso dell'esame presso il Senato è stata modificata una disposizione - articolo 2, comma 1, lettera c) - concernente l'offerta formativa pubblica, la quale era stata oggetto di un'osservazione nel parere del Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, accolta dalla XI Commissione; nella formulazione introdotta al Senato non si esplicita se la mancanza di un'offerta formativa da parte della regione entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro comporti il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro di avvalersene;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

all'articolo 1, comma 1, lettera b-*octies*), per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se la durata dei contratti a termine che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, ivi disciplinati, possa derogare o meno al limite massimo di 36 mesi fissato, in via generale, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

all'articolo 2, comma 1, lettera c), per quanto detto in premessa, valuti la Commissione se sia opportuno integrare la disposizione al fine di chiarire gli effetti derivanti dall'eventuale mancata comunicazione ai datori di lavoro delle modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica in materia di apprendistato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 2208-B, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale "ordinamento civile" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina dei rapporti di lavoro privato;

considerato, altresì, con specifico riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato, che la materia della "formazione professionale" rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto delle modifiche apportate dal Senato all'esito dell'esame del provvedimento;

richiamato il parere espresso dalla I Commissione in data 17 aprile 2014 nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in discussione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2208-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerata positivamente la disposizione relativa alla possibilità di ricorso a contratti di apprendistato del terzo tipo per gli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore, indipendentemente dall'età anagrafica degli stessi, che consente di rendere concretamente possibile il ricorso a tale strumento di integrazione fra la scuola e il lavoro;

ritenuta, fermo restando l'impegno al superamento del precariato negli enti di ricerca, opportuna la previsione che le nuove disposizioni relative al limite all'utilizzo dei contratti a tempo determinato non determini penalizzazioni per gli enti di ricerca che, in alcuni casi, registrano percentuali molto rilevanti e dei quali verrebbe compromessa la piena funzionalità;

valutata, infine, condivisibile la previsione che i contratti collettivi possano prevedere, per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, modalità per l'utilizzo dei contratti di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali, al fine di migliorare i meccanismi di formazione professionale e di disincentivare il ricorso al lavoro nero, particolarmente diffuso nelle zone e per le attività del settore turistico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

